

Disegno di legge n. 592 del 1.06.07 (cofirmatario)

Istituzione della Consulta regionale per i problemi della terza età

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi

la prima Conferenza mondiale sull'invecchiamento si è svolta a Vienna nel lontano 1982. In quella sede è stato adottato il Piano d'azione internazionale sull'invecchiamento' che raccomandava ai governi iniziative sull'occupazione degli anziani, la difesa del loro reddito, della salute, delle condizioni abitative, della loro vita culturale e sociale.

A partire da allora, le iniziative e le politiche su questo tema si sono moltiplicate, culminando nella dedica del 1999 ad Anno degli anziani' e nella successiva organizzazione della seconda assemblea mondiale sull'invecchiamento, tenutasi a Madrid nel 2002.

Il diritto degli anziani è sancito anche nell'articolo 25 della Carta dei diritti dell'Unione europea, quando afferma che l'Unione Europea riconosce e rispetta il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale'.

In Italia l'evoluzione nell'ambito dell'organizzazione del welfare ha visto la regolamentazione a livello nazionale del settore dell'assistenza sociale sulla base di una multidimensionalità di interventi (legge quadro n. 328 del 2000), ed è stata sensibilmente caratterizzata dal passaggio di competenze dal livello centrale alle regioni e agli enti locali in relazione a materie quali la tutela della salute.

Si pone dunque la necessità anche per la nostra Regione di governare i meccanismi e gli effetti dell'invecchiamento demografico, riducendo per quanto possibile le incidenze problematiche e costruendo per tempo una società integrata a livello intergenerazionale, ovvero una società per tutte le età'.

Fenomeni quali il graduale aumento degli ultraottantenni, la progressiva femminilizzazione della popolazione di età avanzata, la modificazione delle strutture familiari, la crescita delle famiglie unipersonali, l'instabilità delle unioni, l'aumento del celibato e del nubilato nella fascia dai 30 ai 49 anni impongono, a nostro avviso, di dedicare una più profonda attenzione agli aspetti socio-economici legati all'invecchiamento della popolazione, e in particolare ai bisogni specifici delle persone anziane. Tanto più che i dati oggi disponibili evidenziano in Sicilia una situazione dell'offerta dei servizi per le persone anziane, per molti aspetti insoddisfacente, e livellata sulle sole tipologie delle prestazioni a carattere ambulatoriale o dell'inserimento in strutture residenziali, mentre risultano insufficienti gli interventi di carattere semiresidenziale e di assistenza domiciliare.

Inoltre la Sicilia è caratterizzata da un elevato rapporto fra la terza età (60/74) e i bambini sino ai 9 anni, fattore che deve essere per tempo valorizzato al fine di costruire comunità locali più coese e relazioni significative tra le generazioni, onorando la preziosa risorsa di conoscenza, memoria ed esperienza che è

costituita dagli anziani.

Ispirato da questi fattori relativi alla condizione degli anziani in Sicilia, il presente disegno di legge, prevede l'istituzione della Consulta regionale per i problemi della terza età', con l'obiettivo di fornire uno strumento legislativo moderno a salvaguardia dei diritti individuali e collettivi degli anziani e l'effettiva fruizione dei diritti di cittadinanza senza discriminazioni di età.

La Consulta esprime, infatti, pareri e formula proposte ai competenti organi della Regione e collabora con analoghi organismi e/o associazioni comunali e provinciali della Sicilia al fine di migliorare l'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione in materia di anziani e pensionati, di promuovere la cultura di una società per tutte le età e di diffondere la conoscenza dei diritti degli anziani.

Nel suo ruolo propositivo e di stimolo, di interlocutore delle istituzioni, la Consulta partecipa alla formazione dei disegni di legge, regolamenti e atti di indirizzo, piani e programmi regionali concernenti le politiche in favore degli anziani.

In particolare, la Consulta esprime pareri e proposte ai fini della:

a) promozione di azioni positive in favore delle politiche per la terza età, del riconoscimento del ruolo della popolazione anziana;

b) agevolazione e sostegno della vita autonoma con misure che favoriscano l'inserimento nel contesto sociale abituale, prevenendo il decadimento senile, l'isolamento, il senso di inutilità, la depressione;

c) promozione di condizioni per una vita indipendente attraverso la realizzazione di diverse opportunità abitative atte a rispondere ai bisogni della popolazione anziana nei differenti contesti territoriali, nel rispetto della libertà di scelta del luogo in cui abitare e vivere;

d) promozione di un ambiente urbano accogliente, sicuro, accessibile e fruibile anche per la terza età, con particolare attenzione e osservanza della normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche;

e) promozione del diritto al movimento e agli spostamenti anche per la popolazione in condizione di autonomia limitata, migliorando la qualità dei trasporti pubblici per un'utenza ampliata;

f) sostegno alle persone che scelgono di prestare cura ai propri familiari o conoscenti, sviluppando un programma di interventi qualificati e specifici;

g) promozione della fruizione culturale, dell'attività motoria e sportiva degli anziani, nonché creazione di luoghi di incontro per attività sociali, culturali e del tempo libero;

h) promozione della possibilità degli anziani di usufruire di soggiorni in località climatiche con lo scopo di offrire opportunità di svago e di recupero fisico e psichico, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con centri di vacanza, debitamente autorizzati e in possesso dei prescritti requisiti;

i) miglioramento delle condizioni di vita della popolazione anziana nelle aree rurali, montane e nelle zone

interne a rischio di spopolamento;

j) promozione del benessere e della salute nella terza età con misure volte ad assicurare la qualità della vita delle persone anziane attraverso un approccio preventivo multisetoriale, che garantisca pari opportunità di accesso ai servizi sociali e sanitari, nonché un sistema adeguato di cure per la non autosufficienza;

k) tutela degli anziani in difficoltà, segnalando al difensore civico le situazioni di carenza di tutela e i comportamenti ritenuti lesivi;

l) collaborazione con i soggetti pubblici e con le autorità preposte, per la promozione di azioni positive volte ad eliminare ogni forma di abbandono, abuso e violenza, vigilando sulla corretta attuazione delle norme sull'assistenza socio-sanitaria prestata agli anziani ricoverati in strutture assistenziali o residenziali, attivando forme di controllo, accogliendo segnalazioni e reclami in ordine a casi di violazione dei diritti degli anziani o relativi ad anziani in situazione di rischio, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la migliore tutela e il sostegno necessario;

m) individuazione di forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione degli anziani a livello internazionale, nazionale e regionale, attivando campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla cultura per anziani, promuovendo la conoscenza e la diffusione dei principi sanciti nelle convenzioni internazionali, fornendo informazioni ai mass-media, al pubblico, alle persone e agli organismi che si occupano di questioni relative agli anziani;

n) promozione, anche con corsi specifici di preparazione e di aggiornamento degli operatori e dei professionisti a contatto con gli anziani, della cultura di una società per tutte le età, volta a diffondere un atteggiamento positivo verso l'invecchiamento e la conoscenza dei relativi diritti.

L'istituzione della Consulta regionale per i problemi della terza età che si propone costituisce, pertanto, a nostro avviso, un valido contributo per uno sviluppo sociale che metta al centro gli anziani di oggi e di domani ed aumenti altresì le capacità della comunità di interagire per il benessere delle sue componenti più deboli con la creazione, sul piano della cultura e dei valori, di un'autentica solidarietà fra generazioni, intesa come un'opportunità e una sfida per l'intera comunità siciliana.

Per tali obiettivi sottoponiamo il presente disegno di legge a tutte le forze politiche presenti all'Assemblea regionale siciliana e ne auspichiamo una rapida approvazione.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Istituzione e funzioni della Consulta regionale per i problemi della terza età

1. E' istituita la Consulta regionale per i problemi della terza età, di seguito denominata Consulta'.

2. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) esprime pareri e formula proposte ai competenti organi della Regione al fine di promuovere la cultura di una società per tutte le età e di salvaguardare i diritti individuali e collettivi degli anziani;

b) collabora con analoghi organismi e/o associazioni comunali e provinciali, al fine di migliorare l'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione in materia di anziani e pensionati.

3. In particolare, la Consulta esprime pareri e formula proposte ai fini della:

a) promozione di azioni positive in favore delle politiche per la terza età, del riconoscimento del ruolo della popolazione anziana;

b) agevolazione e sostegno della vita autonoma con misure che favoriscano l'inserimento nel contesto sociale abituale, prevenendo il decadimento senile, l'isolamento, il senso di inutilità, la depressione;

c) promozione di condizioni per una vita indipendente attraverso la realizzazione di diverse opportunità abitative atte a rispondere ai bisogni della popolazione anziana nei differenti contesti territoriali, nel rispetto della libertà di scelta del luogo in cui abitare e vivere;

d) promozione di un ambiente urbano accogliente, sicuro, accessibile e fruibile anche per la terza età, con particolare attenzione e osservanza della normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche;

e) promozione del diritto al movimento e agli spostamenti anche per la popolazione in condizione di autonomia limitata, migliorando la qualità dei trasporti pubblici per un'utenza ampliata;

f) sostegno alle persone che scelgono di prestare cura ai propri familiari o conoscenti, sviluppando un programma di interventi qualificati e specifici;

g) promozione della fruizione culturale, dell'attività motoria e sportiva degli anziani, nonché creazione di luoghi di incontro per attività sociali, culturali e del tempo libero;

h) promozione della possibilità degli anziani di usufruire di soggiorni in località climatiche con lo scopo di offrire opportunità di svago e di recupero fisico e psichico, nonché di nuovi contatti e rapporti sociali, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con centri di vacanza, debitamente autorizzati e in possesso dei prescritti requisiti;

i) miglioramento delle condizioni di vita della popolazione anziana nelle aree rurali, montane e nelle zone interne a rischio di spopolamento;

j) promozione del benessere e della salute nella terza età con misure volte ad assicurare la qualità della vita delle persone anziane attraverso un approccio preventivo

multisetoriale, che garantisca pari opportunità di accesso ai servizi sociali e sanitari, nonché un sistema adeguato di cure per la non autosufficienza;

k) tutela degli anziani in difficoltà, segnalando al difensore civico le situazioni di carenza di tutela e i comportamenti ritenuti lesivi;

l) collaborazione con i soggetti pubblici e con le autorità preposte, per la promozione di azioni positive volte ad eliminare ogni forma di abbandono, abuso e violenza, vigilando sulla corretta attuazione delle norme sull'assistenza socio-sanitaria prestata agli anziani ricoverati in strutture assistenziali o residenziali, attivando forme di controllo, accogliendo segnalazioni e reclami in ordine a casi di violazione dei diritti degli anziani o relativi ad anziani in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la migliore tutela e il sostegno necessario;

m) individuazione di forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione degli anziani a livello internazionale, nazionale e regionale, attivando campagne di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla cultura per anziani, promuovendo la conoscenza e la diffusione dei principi sanciti nelle convenzioni internazionali, fornendo informazioni ai mass-media, al pubblico, alle persone e agli organismi che si occupano di questioni relative agli anziani;

n) promozione, anche con corsi specifici di preparazione e di aggiornamento degli operatori e dei professionisti a contatto con gli anziani, della cultura di una società per tutte le età, volta a diffondere un atteggiamento positivo verso l'invecchiamento e la conoscenza dei relativi diritti.

Art. 2.

Composizione e durata in carica

1. La Consulta è composta di:

a) cinque esperti in materia di problemi della terza età eletti dall'Assemblea regionale siciliana;

b) cinque esperti in materia di problemi della terza età eletti dall'ANCI Sicilia;

c) cinque esperti in materia di problemi della terza età eletti dall'URPS;

d) cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative in campo regionale.

2. La Consulta dura in carica tre anni, decorrenti dalla data della seduta di insediamento, che è stabilita dal Presidente della Regione con il decreto di nomina dei componenti della Consulta stessa.

Art. 3.

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente.

2. L'elezione del presidente e del vice presidente avviene a scrutinio segreto nella seduta di insediamento della Consulta, che è presieduta dal componente più anziano di età; ciascun componente della Consulta scrive sulla scheda un solo nome; è eletto presidente chi consegue il maggior numero di voti; è eletto vicepresidente chi segue, nell'ordine dei voti riportati, il presidente; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

3. Per la validità delle adunanze della Consulta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

4. La Consulta delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. La Consulta è convocata, di norma, una volta ogni tre mesi.

6. La Consulta ha sede presso l'Assessorato regionale della sanità.

7. Ai componenti della Consulta spetta un'indennità forfettaria di euro 50,00 per ogni giornata di seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dell'Amministrazione regionale.

8. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, la Consulta adotta un apposito regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 4.

Partecipazione alla formazione delle politiche regionali

1. La Consulta partecipa alla formazione dei disegni di legge, regolamenti e atti di indirizzo, piani e programmi regionali concernenti le politiche in favore degli anziani.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli Assessori regionali competenti curano, impartendo le necessarie direttive agli uffici dipendenti, che la Consulta sia puntualmente informata delle attività svolte per la predisposizione degli atti di cui al comma 1, al fine di consentire la tempestiva formulazione di proposte e raccomandazioni sul loro contenuto.

3. Il testo finale degli atti è sottoposto da ciascun Assessore competente al parere della Consulta prima della sua approvazione definitiva da parte della Giunta regionale, ovvero prima della sua trasmissione all'Assemblea regionale siciliana per l'espressione del parere della competente Commissione legislativa.

4. La Consulta esprime il suo parere entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si ha per espresso.

5. Il parere della Consulta sugli atti da sottoporre al parere o all'approvazione dell'Assemblea regionale siciliana o delle sue Commissioni è allegato alla relazione

illustrativa dell'atto, che contiene anche, se del caso, l'indicazione delle ragioni per le quali la Giunta regionale ritiene di non accoglierlo.

Art. 5.

Controllo sull'attuazione delle politiche regionali

1. Ogni sei mesi i Direttori generali degli Assessorati regionali competenti presentano alla Consulta un rapporto sullo stato di attuazione delle politiche regionali di tutela degli anziani, sulle risorse utilizzate, sulle attività svolte e su quelle in programma.

2. La Consulta esamina il rapporto, anche convocando i dirigenti dell'Amministrazione regionale, per ottenere chiarimenti o ulteriori informazioni e svolgendo le consultazioni che ritiene necessarie.

3. La Consulta, in esito all'esame, approva una risoluzione contenente una valutazione sull'efficacia dell'azione dell'Amministrazione regionale e sulla sua coerenza con gli indirizzi programmatici in materia, nonché eventuali proposte e raccomandazioni.

4. La risoluzione di cui al comma 3 è presentata agli Assessori regionali competenti in materia in una seduta dell'Assemblea regionale siciliana cui sono invitate a partecipare anche le Commissioni legislative di merito.

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.